

DECRETO 11 febbraio 2003

Nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni.". (GU n. 53 del 5-3-2003)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonché modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;

Visto, altresì, l'art. 1-bis della citata legge n. 383 del 2001, concernente la procedura per l'emersione progressiva del lavoro irregolare, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 15 novembre 2001, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2002, con la quale è stato approvato il programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge n. 383 del 2001;

Considerato che il CIPE, con deliberazione n. 38 del 6 giugno 2002, ha approvato le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 383 del 2001, e per l'attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare prevista dall'art. 1-bis della stessa legge;

Ritenuto che, a seguito della modifica del predetto art. 1-bis della legge n. 383 del 2001 ad opera del citato decreto-legge n. 210 del 2002, occorre approvare il nuovo modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

1. E' approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare", da utilizzare in sostituzione di quello approvato con decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

2. Il modello di cui al comma 1 e' composto dal frontespizio nonche' dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi

Art. 2.

Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.itt e www.agenziaentrate.it

2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere, altresì, prelevato da siti Internet diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato, nonche' gli estremi del presente decreto.

3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo

Art. 3.

Modalita' di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione puo' essere effettuata, in via alternativa: a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate; b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento; c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico. 2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. 3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 4.

Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive

1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

senza la possibilità di effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2003 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni